

COMUNE DI ZERBOLO'

Provincia di Pavia

ACCORDO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ZERBOLO' DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

a) il **Comune di MEZZANA RABATTONE** rappresentato da Facchina Giorgio, Sindaco pro tempore – che agisce in nome e per conto del Comune di Mezzana Rabattone (Cod. Fisc. 00482310182) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

e

b) il **Comune di ZERBOLO'** rappresentato da Centenara Gian Antonio, Sindaco pro tempore – che agisce in nome e per conto del Comune di Zerbolò (Cod. Fisc. 00460320187) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "*i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";

- l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che gli enti locali per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso del lavoratore interessato, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante una convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- il Comune di Zerbolò ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per un periodo decorrente dal 01.02.2024 al 31.07.2024 e un tempo di lavoro pari ad un massimo di 6 (sei) ore settimanali, la Rag. M.M. dipendente del Comune di Mezzana Rabattone,

inquadrate ai sensi del CCNL 16/11/2022 nell'Area dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione (ex posizione economica D profilo economico D4), presso il Servizio Amministrazione Generale – Economico Finanziario;

- il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 1

Il Comune di Mezzana Rabattone autorizza il proprio dipendente a tempo indeterminato e full-time, Rag. M.M., nata a Pavia il 14/09/1967, inquadrata ai sensi del CCNL 16/11/2022 nell'Area dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione (ex posizione economica D profilo economico D4), presso il Servizio Amministrazione Generale – Economico Finanziario, a costituire con il Comune di Zerbolò un rapporto di lavoro subordinato part-time, per un monte orario massimo di n. 6 (sei) ore settimanali, a supporto del Servizio Amministrativo - Finanziario

Articolo 2

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di lavoro settimanale del sunnominato dipendente sarà di un massimo complessive n. 42 (*quarantadue*) ore, di cui n. 36 (*trentasei*) ore alle dipendenze del Comune di Mezzana Rabattone e massimo n. 6 (ore) ore alle dipendenze del Comune di Zerbolò. Detto orario di lavoro settimanale non supera la durata massima consentita, pari a n. 42 ore settimanali.

Articolo 3

Alla Rag. M.M. verrà corrisposto dal Comune di Zerbolò il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su un massimo di n. 6 (sei) ore settimanali.

Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascun Comune curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Articolo 4

L'accordo ha durata a partire dal 1° febbraio 2024 sino al 31 Luglio 2024 salvo proroga da effettuarsi con apposito atto. L'accordo, in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di quindici giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. L'accordo, potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. La cessazione della stessa decorre dal 30° giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Mezzana Rabattone.

Articolo 5

La prestazione lavorativa resa dal dipendente Rag. M.M. a favore dell'Amministrazione Comunale di Zerbolò, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Articolo 6

I singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Mezzana Rabattone e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà assicurato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 7

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Zerbolò, li _____

IL SINDACO del Comune di Zerbolò
Centenara Gian Antonio

IL SINDACO del Comune di Mezzana Rabattone
Facchina Giorgio